

Gestire i RIFIUTI da manutenzione

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Nella prima parte di questo articolo, pubblicata sul numero di giugno, abbiamo tracciato un sintetico excursus normativo e ci siamo soffermati, per fare un esempio concreto, sulla gestione degli oli lubrificati usati e sul relativo Registro. In questa seconda e ultima parte, entriamo nel merito della gestione dei rifiuti per il manutentore delle attrezzature a pressione, illustrando i vari aspetti di una normativa che riguarda da vicino i nostri lettori.

Il tema della gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di impianti e macchinari, stante l'assenza di disposizioni tecniche ministeriali (meccanica, tecnica, industriale), impone la necessità di chiarimenti su alcuni aspetti della normativa vigente. In particolare, è di primaria importanza la qualifica inerente l'attribuzione di paternità - in termini di produttore e/o detentore - dei rifiuti provenienti dalle attività svolte e la conseguente imputazione degli adempimenti connessi alle medesime. Particolare attenzione, inoltre, riguarderà lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e le modalità del loro trasporto.

Sulla paternità del rifiuto

Soccorre, anzitutto, la normativa di riferimento dettata dal Dlgs 152/06 (Testo Unico Ambiente).

• Produttore del rifiuto

Il comma 1 dell'art. 183 del citato decreto, alla lettera f), nella recente versione scaturita dalla nuova definizione conte-

nuta nel decreto legge 92/2015, definitivamente recepita nella legge 125/2015, identifica il produttore del rifiuto nel: "soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)".

Il medesimo articolo, tra l'altro, definisce anche il "detentore" come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso".

• Condotta da tenere

La individuazione della qualifica di paternità del rifiuto, pertanto, si ha in esito alla esatta individuazione di detto soggetto (il produttore e/o detentore), onde poi specificare quale sia la condotta da tenere per la corretta e regolare gestione dei rifiuti e i relativi adempimenti amministrativi.

La individuazione del produttore deve essere svolta tenendo conto sia

dell'aspetto soggettivo, come anche dell'aspetto oggettivo dell'attività dalla quale traggono origine i rifiuti.

In estrema sintesi, sotto l'aspetto soggettivo il produttore è il soggetto la cui attività ha originato rifiuti, mentre, sotto il profilo oggettivo, l'attività di produzione si specifica nell'attività materiale dalla quale trae origine il rifiuto.

Sotto tale profilo, tuttavia, è necessario precisare che, ai sensi del citato art. 183, è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" e, dunque, sarà necessario individuare quale sia, in concreto, il soggetto che si disfa o abbia l'obbligo, ovvero l'intenzione, di disfarsi del rifiuto posto che, non necessariamente, vi sarà coincidenza tra il soggetto medesimo e la attività di produzione del rifiuto.

In effetti, il detentore del rifiuto può anche essere soggetto diverso da colui che lo ha prodotto, ovvero da colui che si è determinato a disfarsi di un determinato bene/rifiuto.

Manutenzione affidata a terzi

Il tema diviene particolarmente delicato nella ipotesi in cui la "manutenzione" di un determinato bene o servizio venga affidata a terzi.

Detto affidamento importa, a determinate condizioni, l'acquisizione della paternità del rifiuto in capo al manutentore che, dunque, ne diviene il produttore iniziale, posto che egli è il soggetto che assume le decisioni e, in concreto, assume la volontà di "disfarsi" del rifiuto. A costui, pertanto, spetterà la paternità del rifiuto.

Si tratta, quindi, di passare in disamina le differenti fattispecie che possono configurarsi in relazione all'attività di manutenzione e, nel dettaglio, operare una distinzione tra manutenzioni esterne e manutenzioni interne e, ancor più nel dettaglio, distinguere se i beni, nell'ambito delle une e delle altre, sono di proprietà del soggetto manutentore, ovvero del cliente per conto del quale viene eseguita la manutenzione. Preliminarmente occorre identificare il momento in cui si genera il rifiuto.

• Quando si genera il rifiuto

In tutte le ipotesi di manutenzione di impianti/macchinari presso terzi, il rifiuto è prodotto contestualmente all'attività di manutenzione del bene e, dunque, nel momento in cui l'attività di manutenzione genera scarti e/o componenti obsolete che necessitano di sostituzione.

A questo punto si tratta di identificare chi sia, giuridicamente, il soggetto produttore, ovvero il soggetto detentore del rifiuto, con ogni conseguente annesso adempimento di gestione e responsabilità.

• Responsabilità del manutentore

L'affidamento di una manutenzione a terzi che godono di professionalità, autonoma organizzazione, autonomia

gestionale e decisionale, fa sì che il carattere di rifiuto venga acquisito nelle mani di detto soggetto terzo ed è costui a divenire il produttore iniziale del rifiuto proprio in ragione del fatto che compie autonomamente un'attività di manutenzione a sua totale discrezione. La volontà del disfarsi parte dunque da detto soggetto.

In sintesi, ove l'impresa di manutenzione svolga tale attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente - nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore, purché venga garantita la efficienza del bene -, il produttore del rifiuto che ne deriva, sia esso pericoloso o non pericoloso, è il manutentore.

Una disciplina che varia

La disciplina, tuttavia, varia in ragione del luogo di manutenzione, come anche in ragione della titolarità dei beni oggetto della manutenzione.

In ogni caso, è bene precisare sin da subito che, a prescindere dal luogo di manutenzione e dalla titolarità del bene mantenuto, il manutentore è sempre responsabile in relazione al confezionamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività. Per l'effetto, dovrà sempre utilizzare imballaggi idonei a evitare la dispersione aerea e/o il percolamento-gocciolamento dei rifiuti stessi. Allo stesso modo, dovrà aver cura di etichettare correttamente i colli, attribuendo il codice CER corretto e tutte le altre informazioni di caratterizzazione del rifiuto.

• Alcune fattispecie

Possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- 1 - Manutenzione esterna (effettuata presso la unità di produzione del committente) su beni di proprietà

- 2 - Manutenzione esterna su beni di proprietà del manutentore;
- 3 - Manutenzione interna (effettuata presso il manutentore) su beni di proprietà del committente;
- 4 - Manutenzione interna su beni di proprietà del manutentore.

Di nostro interesse risulta essere il primo caso, ovvero la Manutenzione esterna su bene di proprietà del committente.

Nell'ambito di detta prima suddivisione, è necessario considerare quale sia il soggetto proprietario del bene oggetto di manutenzione.

La prima ipotesi in disamina è quella della manutenzione esterna avente ad oggetto beni di proprietà del committente.

• Un esempio concreto

In detto contesto, è produttore del rifiuto l'azienda che effettua la manutenzione (Sig. A), mentre è detentore il committente (ad esempio, Sig. B).

Si avranno quindi le seguenti possibilità:

- a) se il committente (Sig. B, nel nostro esempio) assume l'onere di gestione del rifiuto, egli stesso potrà provvedere in autonomia alla sua gestione e, quindi, assumere direttamente tutti gli oneri inerenti il conferimento del rifiuto a soggetti terzi autorizzati secondo i dettami di cui al Dlgs 152/06;
- b) diversamente, se l'onere di gestione del rifiuto è assunto dal manutentore, egli, produttore del rifiuto, potrà trasportarlo nel proprio deposito temporaneo tenendo presente che il trasporto del rifiuto dal luogo di manutenzione al proprio deposito dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente a tale riguardo e per il tramite di mezzi muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.